

## NOTA INFORMATIVA N. 14/2015

### LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' ESTERE CONTROLLATE (C.D. CFC)

*Il decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese introduce significative novità in tema di fiscalità internazionale: accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, dividendi provenienti da soggetti residenti in Paesi black list, deducibilità dei c.d. "costi black list" non eccedenti il valore normale, determinazione del reddito delle società ed enti non residenti, regime di sospensione d'imposta per le operazioni straordinarie transfrontaliere, trasferimento della sede in Italia, controlled foreign companies, a cui è dedicata la presente nota. Tra le novità, oltre alla black list aggiornata dalla legge di stabilità, viene eliminato l'obbligo dell'interpello preventivo, è prevista l'obbligatorietà del contraddittorio, l'obbligo di indicare la cfc in Unico e semplificazioni nella determinazione del tax rate delle entità estere.*

#### 1. La tassazione per trasparenza delle imprese controllate estere e il tentativo di semplificare l'identificazione delle cfc non *black list*. L'imputazione del reddito al controllante residente

Il decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147) introduce rilevanti novità (con effetto dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015) alla disciplina delle c.d. *controlled foreign companies (cfc)*, ai sensi della quale (art. 167, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) il reddito dell'impresa, società o ente, residente o localizzato in Stati o territori esteri

- a) aventi regime fiscale privilegiato (c.d. *black list*);
- b) diversi da quelli a fiscalità privilegiata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - ✓ la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui esse sarebbero stati soggette ove residenti in Italia. Il D.lgs. 147/2015 precisa che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà indicare i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione;
  - ✓ i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai c.d. "*passive income*", vale a dire:
    - dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
    - dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
    - dalla prestazione di servizi (ivi comprese le lavorazioni) nei confronti del gruppo ossia di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società non residente, sono da questa controllati ovvero sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente;

è fiscalmente imputato al contribuente italiano che la controlla alla data di chiusura dell'esercizio di tale entità estera e in proporzione alla partecipazione detenuta. In altre parole, l'utile prodotto dall'impresa controllata estera (*controlled foreign company o cfc*) è tassato direttamente in capo al soggetto partecipante residente in Italia senza attenderne la distribuzione. Tale imputazione riguarda anche le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni in Stati aventi regime fiscale privilegiato.

Il decreto internazionalizzazione abroga l'art. 168 del TUIR che comportava l'applicazione della disciplina cfc anche per le partecipazioni in società estere solo collegate (partecipazioni superiori al 20%) e stabilisce che il reddito della cfc da imputare al soggetto controllante residente è determinato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa (esclusa la possibilità di applicare la disposizione sulla rateazione delle plusvalenze realizzate); è confermato l'assoggettamento dello stesso a tassazione separata con l'aliquota media applicata al contribuente, in misura comunque non inferiore al 27%.

Per evitare la doppia imposizione, il costo della partecipazione nella controllata estera è aumentato dei redditi imputati per trasparenza e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito del contribuente fino all'ammontare del reddito già a lui imputato in virtù della norma antielusiva, ancorché negli esercizi precedenti.

Il contribuente può portare in detrazione le imposte definitivamente pagate all'estero dalla cfc sugli utili che hanno concorso alla formazione del proprio reddito nonché quelle da lui stesso pagate all'estero all'atto della distribuzione degli utili stessi, fino a concorrenza delle imposte italiane calcolate sul medesimo reddito estero a lui imputato.

Per contribuente italiano s'intendono qui le persone fisiche, le società commerciali e gli enti pubblici e privati, residenti in Italia. Il controllo si esercita non solo nel caso di proprietà, anche fiduciaria, di un'impresa individuale, ma anche quando, anche indirettamente, si dispone della maggioranza dei voti o di voti sufficienti nell'assemblea ordinaria per esercitare un'influenza dominante o quando si esercita un'influenza dominante in un'impresa in virtù di particolari vincoli contrattuali.

## 2. La lista aggiornata dei Paesi *black list* ai fini cfc

Per effetto della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera sensibilmente inferiore un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

La *black list cfc* è costituita dai seguenti Stati (D.M. 21 novembre 2001, come modificato dal D.M. 30 marzo 2015 che ha eliminato dalla lista Filippine, Malesia e Singapore) Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein (con esclusione delle società di esplorazione, estrazione, raffinazione petrolifera), Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Emirati Arabi Uniti (con esclusione delle società dei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta), Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini

britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Monaco (con esclusione delle società che realizzino almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono una tassazione inferiore al 50% di quella applicata in Italia, ancorché i regimi generali di imposizione non siano inferiori al 50% di quello italiano. Il decreto 147 stabilisce che l'elenco non tassativo di tali regimi sarà fornito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e che un altro provvedimento dovrà invece indicare i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

### 3. Le esimenti per non applicare il regime cfc: non è più necessario l'interpello preventivo

Il regime cfc non si applica:

✓ in relazione alle partecipazioni in Stati black list, se il soggetto residente dimostra, alternativamente, senza più l'obbligo, ma con la facoltà di presentare interpello preventivo all'Amministrazione finanziaria, che:

a) la società o ente non residente svolge in via principale un'effettiva attività industriale o commerciale radicata nel mercato dello Stato o territorio (inteso come area geografica circostante quale, ad esempio, la Cina per una società di Hong Kong). Non è sufficiente la presenza di una struttura organizzativa idonea in loco ma è necessario un collegamento significativo con il mercato di approvvigionamento o di sbocco dello Stato di residenza, tale che, ad esempio, acquisti o vendite locali siano superiori al 50% di quelli complessivi. In caso di mancato rispetto di tale parametro quantitativo il contribuente può comunque dare rilievo alle ragioni economiche-imprenditoriali che lo hanno portato ad investire nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata (ad esempio, costi della produzione estremamente bassi).

Tale esimente non può essere richiesta in relazione alle controllate che generano "*passive income*" in misura superiore al 50%.

b) per effetto delle partecipazioni suaccennate il socio residente non ottiene il risultato di localizzare i propri redditi in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. In altre parole, occorre verificare che il *tax rate* effettivo complessivo scontato sui redditi della partecipata estera sia in linea con l'imposizione fiscale che l'utile della cfc avrebbe subito in Italia.

✓ in relazione alle partecipazioni in Stati non black list, se l'insediamento all'estero non rappresenta una "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale". Anche in questo caso, il contribuente può interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria per dimostrare l'inesistenza della costruzione artificiosa e, se aderente al regime di adempimento collaborativo (previsto solo per i contribuenti con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro), indipendentemente dal verificarsi delle condizioni che farebbero scattare la normativa cfc (cfr. § 1: livello di fiscalità e tipologia di proventi percepiti).

#### 4. Il contraddittorio preventivo

L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione della normativa. Ove l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

Salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in società controllate black list o in società controllate non black list per le quali ricorrano le condizioni di cui al § 1.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione in Unico determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, co. 3-*quater*). La sanzione, nella misura minima, si applicherà anche in caso di reddito negativo della controllata estera.

9 ottobre 2015